



COMUNE DI NARZOLE

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via Umberto I n- 5 - 12068 - NARZOLE

tel 0173 77003 - fax 0173 776255 - narzole@cert.ruparpiemonte.it

Imposta di
bollo
assolta su
originale

PROVVEDIMENTO UNICO N. 01/2014

del Procedimento Unico prot. 4525 del 30/05/2013

(ai sensi del D.P.R. 447/98 come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/00)

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Premesso che:

- con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 902 del 30/12/2008, valida sino al 30/11/2013, è stata rilasciata alla ditta PANERO Matteo con sede legale ed impianto in Narzole, Via Cavour, 207, l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività IPPC 6.6.a - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame";
- in data 08/07/2013 e 10/07/2013, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Narzole ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta PANERO Matteo, con sede legale in Narzole, Via Monviso, 18/a - P.IVA 03133170047 - finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo e la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC 6.6.a - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame", per l'allevamento sito in Narzole, Via Monviso, 18/a (come rilevabile dalla Deliberazione comunale n. 95 del 27/09/2010, l'indirizzo Via Cavour, 207 è stato variato in Via Monviso, 18/a);
- la suddetta domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è stata presentata al SUAP del Comune di Narzole in data 30/05/2013, ovvero nei termini di legge e, pertanto, sono ricorse le condizioni dell'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in base al quale il gestore ha potuto continuare l'attività nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione;
- dalla documentazione allegata risulta che, in data 29/05/2013, è stato effettuato il versamento della tariffa istruttoria, relativa al rinnovo dell'AIA suddetta, e in data 05/12/2013 è stato effettuato il versamento della tariffa istruttoria relativa alla modifica sostanziale, a favore della Provincia di Cuneo, ai sensi del D.M. 24/04/2008;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo - ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29- quater, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 61366 del 12/07/2013 è stata convocata, per il giorno 19/09/2013, la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni

istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Narzole, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario di Alba dell'A.S.L. CN2, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;

- della convocazione della suddetta conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che:

1) sono pervenuti i seguenti pareri scritti:

- del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 84292 del 18/09/2013, che include il profilo di controllo di parte pubblica – individuato per l'impianto in oggetto – da effettuarsi nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
- del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, di cui alla nota prot. n. 8441 del 16/08/2013;
- del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL CN2 di Alba, di cui alla nota prot. n. 42476 del 06/08/2013;
- del Comune di Narzole, di cui alla nota prot. n. 7064 del 19/09/2013;

2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo alcuni chiarimenti alla ditta istante;

- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- in data 14/10/2013, con nota prot. n. 89375, la Provincia ha chiesto integrazioni e chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 23/12/2013, sono pervenute le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 2570 del 13/01/2014 è stata convocata, per il giorno 04/02/2014, una seconda Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a cui sono stati invitati il Sindaco del Comune di Narzole, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta conferenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato B), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che:

1) sono pervenuti i seguenti pareri scritti:

- del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 8892 del 04/02/2014;
- del Comune di Narzole, di cui alla nota prot. n. 638 del 20/01/2014;

2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie;

3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli al riguardo espressi dagli Organi competenti in materia ai sensi della normativa vigente, presenti in Conferenza;

- in data 30/01/2014, con nota prot. n. 9342, è stato chiesto il certificato antimafia e, con nota prot. n. 5483 del 03/02/2014, la Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del Governo ha comunicato che non risultano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;

considerato che

- per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono

conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto;

- l'art. 29-septies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che, qualora risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, la Provincia possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza e ritenuta utile ed esauriente ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2 che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; - il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed, in particolare, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"; pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte - Direzione Ambiente ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX del D.Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avvallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;
- in caso di modifiche degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative, con particolare riferimento a:
 - obblighi di comunicazione delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - divieti di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - dosi di applicazione al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
 - limitazioni e norme tecniche inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- dall'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-sexies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà provvedere a presentare all'Autorità competente la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- dall'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà provvedere a presentare all'Autorità competente, ai fini dell'accettazione, le debite garanzie finanziarie per la resa in pristino delle aree a fine ciclo;
- il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione;
 - quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo - Via Massimo d'Azeglio, 8;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo - Via Massimo d'Azeglio, 8;

atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui ai precedenti punti, nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Il Responsabile della Struttura dello Sportello Unico per le Attività Produttive geom. Davide PELLISSERO assume il seguente

Provvedimento Unico

in ordine al riesame, con valenza di rinnovo, ed alla modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **PANERO Matteo, con sede legale in Narzole, Via Monviso, 18/a - P.IVA 03133170047 - per lo svolgimento dell'attività IPPC 6.6.a - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame", per l'allevamento sito in **Narzole, Via Monviso, 18/a, a condizione che vengano rispettate le condizioni ed i limiti contemplati nel parere emesso dalla Provincia di Cuneo n. 2011/08/02/000105 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;****

Il presente provvedimento concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;

Il presente provvedimento, atto conclusivo del procedimento unico, è ad ogni effetto, titolo unico, fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono, o possono competere, al Comune come a terzi.

Il presente provvedimento:

- è rilasciato al soggetto richiedente mediante notifica;
- è trasmesso in copia alle amministrazioni interessate;
- è depositato presso lo Sportello Unico;
- è pubblicato sull'archivio informatico e all'Albo Pretorio del Comune di Narzole.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Narzole, 17 SET 2014



Responsabile della Struttura
Geom. Davide PELLISSERO


RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Agente notificatore del Comune di NARZOLE dichiara di aver oggi notificato il presente provvedimento a _____ consegnandone copia con gli allegati a mani di _____ in qualità di _____.

Narzole, li _____

IL RICEVENTE

L'AGENTE NOTIFICATORE





ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UNICO
N. 4 DEL 17/03/2011
Il Responsabile del Procedimento

Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.autorizzazioniambientali@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO UFFICIO
AUTORIZZAZIONE INTEGRATE AMBIENTALI
Via Massimo D'Azeglio 8 - 12100 Cuneo tel. 0171445372
fax 0171445582

2011/08.02/000105

PARERE SUAP PER RIESAME E CONTESTUALE MODIFICA SOSTANZIALE
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – DITTA PANERO MATTEO – SEDE
LEGALE ED IMPIANTO IN NARZOLE, VIA MONVISO, 18/A - L.R. 44/2000 - D.LGS. 152/2006
E S.M.I. ATTIVITÀ IPPC: 6.6. A) – “IMPIANTO PER L’ALLEVAMENTO INTENSIVO DI
POLLAME”.

Premesso che

- con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 902 del 30/12/2008, valida sino al 30/11/2013, è stata rilasciata alla ditta PANERO Matteo con sede legale ed impianto in Narzole, Via Cavour, 207, l'autorizzazione integrata ambientale per l'attività IPPC 6.6.a – “Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”;
- in data 08/07/2013 e 10/07/2013, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Narzole ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta **PANERO Matteo**, con sede legale in Narzole, Via Monviso, 18/a - P.IVA 03133170047 - finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo e la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC 6.6.a – “Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”, per l'allevamento sito in **Narzole, Via Monviso, 18/a** (come rilevabile dalla Deliberazione comunale n. 95 del 27/09/2010, l'indirizzo Via Cavour, 207 è stato variato in Via Monviso, 18/a);
- la suddetta domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è stata presentata al SUAP del Comune di Narzole in data 30/05/2013, ovvero nei termini di legge e, pertanto, sono ricorse le condizioni dell'art. 29-*octies*, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in base al quale il gestore ha potuto continuare l'attività nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione;
- dalla documentazione allegata risulta che, in data 29/05/2013, è stato effettuato il versamento della tariffa istruttoria, relativa al rinnovo dell'AIA suddetta, e in data 05/12/2013 è stato effettuato il versamento della tariffa istruttoria relativa alla modifica sostanziale, a favore della Provincia di Cuneo, ai sensi del D.M. 24/04/2008;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo - ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



- con nota prot. n. 61366 del 12/07/2013 è stata convocata, per il giorno 19/09/2013, la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Narzole, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario di Alba dell'A.S.L. CN2, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che:
 - 1) sono pervenuti i seguenti pareri scritti:
 - del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 84292 del 18/09/2013, che include il profilo di controllo di parte pubblica – individuato per l'impianto in oggetto – da effettuarsi nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, di cui alla nota prot. n. 8441 del 16/08/2013;
 - del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL CN2 di Alba, di cui alla nota prot. n. 42476 del 06/08/2013;
 - del Comune di Narzole, di cui alla nota prot. n. 7064 del 19/09/2013;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo alcuni chiarimenti alla ditta istante;
- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- in data 14/10/2013, con nota prot. n. 89375, la Provincia ha chiesto integrazioni e chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 23/12/2013, sono pervenute le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 2570 del 13/01/2014 è stata convocata, per il giorno 04/02/2014, una seconda Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a cui sono stati invitati il Sindaco del Comune di Narzole, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN2 di Alba, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta conferenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato B), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che:
 - 1) sono pervenuti i seguenti pareri scritti:
 - del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 8892 del 04/02/2014;
 - del Comune di Narzole, di cui alla nota prot. n. 638 del 20/01/2014;

- 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie;
 - 3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli al riguardo espressi dagli Organi competenti in materia ai sensi della normativa vigente, presenti in Conferenza;
- in data 30/01/2014, con nota prot. n. 9342, è stato chiesto il certificato antimafia e, con nota prot. n. 5483 del 03/02/2014, la Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del Governo ha comunicato che non risultano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;

considerato che

- per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto;
- l'art. 29-septies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che, qualora risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, la Provincia possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza e ritenutala utile ed esauriente ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2 che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 123";



- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed, in particolare, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"; pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX del D.Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avvallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **In caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni** e di **documentazione del trasporto**, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;



- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- dall'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*sexies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà provvedere a presentare all'Autorità competente la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-*bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- dall'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-*sexies*, comma 9-*septies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà provvedere a presentare all'Autorità competente, ai fini dell'accettazione, le debite garanzie finanziarie per la resa in pristino delle aree a fine ciclo;
- il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione;
 - quando sono trascorsi **10 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;

atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazioni";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al riesame, con valenza di rinnovo, ed alla modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **PANERO Matteo, con sede legale in Narzole, Via Monviso, 18/a - P.IVA 03133170047 - per lo svolgimento dell'attività IPPC 6.6.a – "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame", per l'allevamento sito in **Narzole, Via Monviso, 18/a**;**

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto**;
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

– il presente atto:

- concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
- in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010 n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luciano FANTINO



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Riesame con valenza di rinnovo

PANERO MATTEO – NARZOLE

ALLEGATO TECNICO 1

Sommario

<u>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE</u>	2
<u>CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC</u>	2
<u>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute</u>	2
<i>Consistenza</i>	3
<i>Tecniche di stabulazione</i>	3
<i>Mangimificio aziendale</i>	4
<u>Confronto con le MTD</u>	4
<u>Valutazione consumi e aspetti ambientali</u>	5
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	6
<i>Consumi idrici ed energetici</i>	6
<i>Emissioni in atmosfera</i>	7
<i>Scarichi acque reflue</i>	7
<i>Gestione rifiuti</i>	8
<u>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI</u>	8
<u>Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici</u>	8
<i>Prescrizioni</i>	8
<u>Emissioni in atmosfera</u>	9
<i>Prescrizioni</i>	9
<i>Quadro emissivo</i>	11
<u>Uso dell'acqua e scarichi acque reflue</u>	13
<i>Quadro emissivo</i>	13
<i>Prescrizioni</i>	14
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	14
<u>Emissioni sonore</u>	14
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	14
<i>Prescrizioni</i>	14

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Narzole ed è localizzato in area agricola adiacente la ex Strada Statale n. 661 "delle Langhe", ora strada provinciale n. 661, a circa 1,2 km dal centro abitato.

Le strutture dell'impianto sono ubicate al Foglio 15, particelle catastali n. 62, 70, 71, 72 e 130.

Il Comune sede dell'impianto **non è inserito** nelle zone di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 43.

La classificazione acustica del Comune di Narzole inserisce l'area dell'impianto di allevamento in parte in classe VI – "Aree esclusivamente industriali", in parte in classe V – "Aree prevalentemente industriali" ed in parte in classe IV – "Aree di intensa attività umana", senza accostamenti critici con aree confinanti. Il ricettore potenzialmente più esposto alle emissioni sonore dell'allevamento risulta essere un'abitazione in classe V, a poche decine di metri dall'allevamento, oltre la strada provinciale. Si segnalano, inoltre, il complesso di Madonna della Neve, in classe IV e III, a circa 100 m a NO e alcune abitazioni a circa 80 – 100 m a S dell'impianto.

CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto "esistente" ai sensi del D. Lgs. 59/05 e s.m.i., con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 902 del 30/12/2008, rilasciata alla Ditta PANERO Matteo, per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 a) - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame.

Presso l'impianto viene condotta attività di ***allevamento di galline ovaiole e pollastre***.

I pulcini, prelevati da autocarro, sono sistemati in gabbie di acciaio zincato (ricovero 6B) per la durata del ciclo di 90-100 giorni, fino a raggiungere la fase di pollastre, il cui peso vivo è di 1,7 kg.

Le pollastre sono spostate in altri fabbricati, in gabbie (ricovero 1 – 2B – 5A – 6A) o su lettiera permanente (ricovero 7), dove concludono la fase di accrescimento fino alla fase di galline ovaiole del peso di 1,9 kg di p.v..

L'allevamento delle pollastre prevede n. 2 cicli di allevamento all'anno, con un vuoto sanitario di 60-80 giorni, mentre per le galline ovaiole la durata del ciclo è pari a 18 mesi e il vuoto sanitario di 1 mese.

Al termine del ciclo di allevamento, il Gestore provvede alla pulizia dei ricoveri - le gabbie vengono pulite con idropulitrice e la lettiera usata viene rimossa - e procede alla distribuzione della calce ed alla nebulizzazione del disinfettante nei locali.

Le acque reflue dal lavaggio dei capannoni sono mescolate ai reflui zootecnici.

Durante il periodo di validità dell'AIA non sono intercorse variazioni alle strutture di allevamento.



In sede d'istanza di rinnovo, il Gestore ha invece previsto le seguenti variazioni:

- il numero dei posti potenziali, in seguito alla sostituzione delle gabbie, è aumentato per le galline da 51.000 a 79.849 posti e per le pollastre da 15.000 a 30.000 posti. Tale modifica viene considerata SOSTANZIALE ai sensi della normativa vigente;
- modifiche alle strutture di allevamento: non viene più insufflata aria sui nastri posti al di sotto delle gabbie, nei ricoveri 6A e 6B, e viene smantellata la fossa di stoccaggio con raschiatore posizionata al di sotto delle gabbie nel ricovero 5 A;
- produzione esclusiva di pollina palabile, pertanto la vasca interrata pari a 1.470 mc non viene utilizzata.

Nel corso del procedimento di riesame dell'installazione, il Gestore ha precisato che l'attività di allevamento delle pollastre è temporaneamente sospesa, pertanto il ricovero 6B, al momento del rilascio del presente atto, non è utilizzato. Tuttavia, il Gestore ha chiesto che l'autorizzazione comprenda, altresì, il capannone 6B (con la prevista destinazione d'uso di allevamento delle pollastre), in modo che la Ditta possa riattivare tale attività in qualunque momento, in funzione delle esigenze di mercato. Nello specifico, attraverso l'istruttoria tecnica degli Uffici competenti è stata verificata la sussistenza delle condizioni di autorizzabilità dell'allevamento previsto nel capannone 6B.

Consistenza

Nei 6 capannoni di allevamento i posti potenziali sono pari a 79.849 per le galline ovaiole e 30.000 per le pollastre, pari al peso vivo di 165 t (al lordo del vuoto sanitario pari a 60-80 giorni/anno per le pollastre e 30 giorni/anno per le galline ovaiole).

Nella tabella che segue sono indicati i posti potenziali suddivisi tra pollastre e galline ovaiole in ciascun ricovero e nel complesso:

Ricovero	Categoria	n. POSTI pollame potenziali
1	Galline ovaiole (1)	10.656
2B		10.656
5A		23.000
6A		24.192
7		11.345
6B	Pollastre	30.000
TOTALE		109.849

Tecniche di stabulazione

Il sistema di stabulazione adottato per le galline ovaiole è a gabbie, trasformate in batterie modificate di cui all'Allegato D del D.Lgs. 09/07/2003, n. 267.

Il sistema di stabulazione adottato nelle strutture di allevamento n. 1 - 2B - 5A - 6A - 6B presenta le seguenti caratteristiche:

¹ Il D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento", nell'Allegato D riporta che ciascuna gabbia modificata deve disporre di almeno 750 cmq per gallina ovaiole.

"Al di sotto delle gabbie sono installati dei nastri per l'asportazione della pollina prodotta dai capi allevati. La frequenza di svuotamento avviene generalmente due volte la settimana. La parziale essiccazione cui il materiale è sottoposto sul nastro, per effetto della ventilazione del ricovero, e la frequenza di asportazione permette di ridurre le emissioni di ammoniaca già all'interno dell'edificio. Una volta asportate, le deiezioni vengono convogliate ad una vasca coperta, dove vengono stoccate fino al momento dello spandimento".

Nel ricovero n. 7 la stabulazione adottata presenta le seguenti caratteristiche:

"ricovero a terra dotato di pavimento impermeabilizzato e sulla superficie viene distribuita la lettiera integrale (lolla di riso). Al centro del ricovero e sollevati dal pavimento sono disposti a fila i nidi per la deposizione delle uova. A fianco dei medesimi sono sistemati i posatoi e, sospesi ad alcune decine di centimetri, gli abbeveratoi e le campane che contengono i mangimi. I posatoi, posti a 15-20 cm dal pavimento, sono dotati di una superficie fessurata ed al di sotto degli stessi si accumulano le deiezioni delle ovaiole.

Al termine di ciascun ciclo di allevamento vengono spostati i nidi, gli abbeveratoi, le campane che contengono il mangime e i posatoi e viene ammucchiata ed allontanata la pollina, mediante pala meccanica verso la platea coperta".

Mangimificio aziendale

Presso l'allevamento è presente un mangimificio.

Confronto con le MTD

Nella tabella seguente sono evidenziate le strutture di stabulazione presenti nell'allevamento e viene effettuato il confronto con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD):

Ricovero	Categoria	Stabulazione	MTD sì/no
1	Galline ovaiole	Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso	Sì
2B			
5A			
6A			
6B	pollastre	Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso	Sì Categoria animale non indicata nel D.M. 29/01/2007 e nel BRef
7	Galline ovaiole	Sistema a terra con lettiera. Zona di alimentazione, abbeverata e riposo situate sulla parte fessurata del pavimento rialzato	Stabulazione Categoria animale non indicata nel D.M. 29/01/2007 e nel BRef

La stabulazione: "Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso" prevista per i ricoveri aziendali n. 1 - 2B - 5A - 6A, può essere considerata in linea con le Migliori Tecniche Disponibili.

Gli effluenti provenienti dai capannoni menzionati vengono allontanati tramite una serie di nastri trasportatori i quali li fanno confluire all'interno di un carro e tramite questo accumulati in una platea in calcestruzzo dotata di copertura con tettoia e muri di contenimento alti 2 m.



Le "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili" di cui al D.M. 29/01/2007, nonché le BRef, in vigore alla data di adozione del presente provvedimento, non contemplano la categoria animale delle "pollastre". Tenuto conto, tuttavia, che il medesimo sistema di stabulazione è definito MTD per le galline, una volta diventate "ovaiole", si ritiene di poter considerare rispondente alle MTD anche la stabulazione delle "pollastre".

La tecnica di stabulazione del ricovero 7 non risulta presa in considerazione dalle BRef e dalle linee guida ministeriali in quanto:

- al momento della prima pubblicazione delle BRef e delle linee guida ministeriali, le esperienze relative all'allevamento delle galline ovaiole a terra erano ridotte e lo stesso BRef indica la necessità di un approfondimento su queste tecniche;
- è attualmente in corso l'iter di revisione del BRef Intensive Livestock Farming e nel corso del kick off meeting di Siviglia del giugno 2009, è stato proposto l'approfondimento delle tecniche relative all'allevamento a terra delle galline ovaiole.

Essa può essere ricondotta alla seguente tipologia di stabulazione: *"allevamento a terra con lettiera profonda e fessurato su fossa di raccolta della pollina tal quale"*, assunta come sistema di riferimento in quanto produce le maggiori emissioni di ammoniaca.

Tuttavia, rispetto alla tecnica descritta nelle linee guida, la tecnica proposta dal Gestore si differenzia per il fatto che, al di sotto del grigliato, il pavimento della fossa non è né interrato, né rialzato, pertanto la pollina non si accumula in una fossa, ma al livello della pavimentazione del capannone. Inoltre, il pavimento grigliato è sostenuto da supporti che consentono una libera circolazione dell'aria. Pertanto, la pollina viene facilmente a contatto con l'aria e il materiale della lettiera ha un alto grado di disidratazione, per cui la pollina prodotta risulta palabile. Inoltre, la densità di allevamento - pari a 8,25 capi/mq - è al di sotto di quanto stabilito dalla normativa vigente (9 capi/mq).

Pertanto, la tecnica di stabulazione prevista per il ricovero 7 viene ritenuta accettabile, con specifiche prescrizioni - riportate al capitolo "QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI", paragrafo "Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici".

Nel merito, si evidenzia che l'autorizzazione potrà essere oggetto di riesame alla conclusione del lavoro di revisione della BRef Intensive Livestock Farming e della conseguente adozione del nuovo documento di riferimento; in tale occasione, nel caso la tecnica proposta dal Gestore nel ricovero 7 non sia considerata Migliore Tecnica Disponibile, o non sia equiparabile in termini di emissione, **il Gestore sarà tenuto ad adeguare il proprio impianto.**

Lo spandimento in agricoltura della pollina palabile è effettuato con tecnica MTD, tramite carro spandiletame e successiva incorporazione nel terreno entro 24 ore dalla distribuzione. Questo metodo di distribuzione è in linea con le Migliori Tecniche Disponibili.

La platea utilizzata per lo stoccaggio della pollina palabile è dotata di fondo in calcestruzzo, chiusura su 3 lati in muratura alta 2 m e copertura in acciaio, pertanto è in linea con le MTD.

Il Gestore ha dichiarato di adottare sistemi corrispondenti alle MTD in materia, tra l'altro, di tecniche nutrizionali, buone pratiche di allevamento e riduzione dei consumi idrici ed energetici.

Valutazione consumi e aspetti ambientali

Si riportano, in particolare, le valutazioni relative ai seguenti aspetti.

Produzione e gestione effluenti zootecnici

La produzione potenziale di pollina è pari a 1.540 mc, il cui contenuto di azoto al campo è pari a 39.105 kg di azoto (n. 109.849 posti potenziali, al lordo del vuoto sanitario pari a 60-80 giorni/anno per le pollastre e 30 giorni/anno per le galline ovaiole).

La pollina prodotta presso l'allevamento è destinata all'utilizzazione agronomica su terreni a disposizione della ditta e in parte cedute a terzi.

La platea di 420 mq presente in azienda è sufficiente ad assicurare una permanenza pari a 90 giorni alla totalità della pollina palabile prodotta presso l'allevamento.

Le acque di lavaggio dei ricoveri avicoli sono avviate ad utilizzo agronomico mescolate agli effluenti zootecnici, come previsto dalle disposizioni vigenti ².

La struttura di stoccaggio è la seguente:

Descrizione	Tipologia di effluente zootecnico	Superficie (mq)
Platea coperta	palabile	420

Il gestore ha provveduto alla comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare:

- il numero dei capi allevati e la loro categoria;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- l'elenco dei terreni a disposizione della ditta;
- il nominativo delle ditte e la quantità di pollina a cui viene ceduta.

Consumi idrici ed energetici

L'acqua utilizzata nell'impianto IPPC deriva dall'acquedotto pubblico.

Nel corso dell'istruttoria di riesame dell'installazione, il Gestore ha manifestato l'intenzione di ricorrere, altresì, all'utilizzo di un prelievo da pozzo privato, in quanto l'acquedotto non assicura la necessaria disponibilità idrica durante tutte le ore della giornata.

Il consumo medio annuo, relativo al periodo 2009-2012, è risultato pari a 2993 mc. I consumi specifici rientrano nei *range* indicati dalle Linee Guida in materia di MTD.

L'azienda è collegata alla rete nazionale per l'approvvigionamento di energia elettrica.

L'allevamento delle ovaiole non richiede il riscaldamento dei locali. La ditta utilizza n. 36 cappe alimentate a G.P.L. della potenzialità termica di 2,5 kW/cadauna, per un totale di 90 kW, esclusivamente per l'allevamento delle pollastre.

Presso il sito è, inoltre, presente un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio della potenzialità di 65 kW.

Il gasolio utilizzato per il gruppo elettrogeno di emergenza e per le attività agricole (comprese le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici), nonché il gasolio utilizzato negli automezzi adibiti al trasporto giornaliero delle uova viene stoccato in serbatoi fuori terra (distributori mobili), dotati di bacini di contenimento opportunamente dimensionati ed ancorati alla struttura di copertura.

I consumi energetici medi dichiarati sono riportati nella seguente tabella:

² D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal Regolamento 7/R del 2011.



	Energia elettrica	Consumo GPL
Consumi medi annui	≈ 140 MW _e h (in riferimento agli anni 2009-2012)	830 m ³ (consumo medio previsto nel caso di allevamento delle pollastre)
Consumi specifici	≈ 5,8 Wh/capo/giorno	≈ 6,5 Wh/capo/giorno

Il consumo specifico di energia elettrica risulta sensibilmente superiore ai valori riportati nel D.M. 29.01.2007 (3,5 - 4,5 Wh/capo/giorno): la Ditta attribuisce tale discrepanza alla presenza del mangimificio.

Il consumo specifico di GPL risulta inferiore ai valori riportati nel D.M. 29.01.2007 (13 - 20 Wh/capo/giorno).

Emissioni in atmosfera

Dall'allevamento si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca e metano derivanti dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state calcolate utilizzando il software messo a punto dal CRPA di Reggio Emilia. Nella tabella è riportata l'emissione della situazione aziendale:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	4,8	5,1	-	7,8	17,7
CH ₄	-	27,6	-	-	27,6

Il Gestore ha effettuato un confronto tra il sistema di riferimento e la situazione aziendale futura, evidenziando riduzioni del flusso di ammoniaca e di metano.

È presente un mangimificio aziendale, strutturato come segue:

- una fossa di scarico cereali con trasportatore, a tazze di tipo chiuso, per il carico delle materie prime all'interno dei silos di stoccaggio;
- un mulino aspirato. Le arie, dopo filtrazione mediante filtro a maniche, sono reimmesse in ambiente di lavoro. Le polveri raccolte dal sistema di abbattimento vengono introdotte nel miscelatore;
- i trasporti di materiale sono effettuati con coclee o dispositivi chiusi; non è presente alcun trasporto di tipo pneumatico;
- un miscelatore orizzontale incapsulato a tenuta stagna;
- silos di stoccaggio materie prime e mangimi.

Scarichi acque reflue

Non sono intercorse modifiche rispetto all'AIA rilasciata; pertanto non sono presenti scarichi di acque reflue industriali in quanto non è attuato né previsto alcun trattamento delle deiezioni animali che sono avviate ad utilizzo agronomico.

Le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'allevamento, vengono recapitate alla locale rete fognaria.

Relativamente alle acque meteoriche, la Ditta ha provveduto, a suo tempo, ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i..

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici

Prescrizioni

1. L'impianto può essere utilizzato per l'allevamento di **pollastre e galline ovaiole**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **109.849 capi**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel paragrafo "Consistenza" del capitolo "CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC";
2. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le Migliori Tecniche Disponibili;
3. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
4. è prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
5. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
6. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
7. le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al precedente capitolo "CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC". La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche della consistenza e/o delle categorie animali - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda a quanto stabilito dall'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
8. per il **ricovero 7** sono altresì stabilite la seguenti prescrizioni:
 - 8.1 l'autorizzazione potrà essere oggetto di riesame alla conclusione del lavoro di revisione della BRef Intensive Livestock Farming e della conseguente adozione del nuovo documento di riferimento; in tale occasione, nel caso la tecnica proposta dal Gestore nel ricovero 7 - galline ovaiole a terra - non sia considerata Migliore Tecnica Disponibile, o non sia equiparabile in termini di emissione, **il Gestore sarà tenuto ad adeguare il proprio impianto;**



- 8.2 il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che la paglia, o il materiale lignocellulosico utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- 8.3 devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
9. il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
10. il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
11. le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
12. l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere effettuata per mezzo di un sistema o una tecnica riconosciuta come Migliore Tecnica Disponibile; **le relative apparecchiature devono essere prontamente disponibili, presso l'allevamento;**
13. nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
14. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
15. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
16. il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
17. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
18. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
19. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

1. il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;

2. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
3. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza.



Quadro emissivo

STABILIMENTO: PANERO MATTEO				
FRONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1	CAPANNONI 1, 2B, 5A, 6A, 6B, 7	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	GABBIE CON NASTRI TRASPORTATORI SOTTOSTANTI PER LA RIMOZIONE FREQUENTE DELLA POLLINA UMIDA SISTEMA A TERRA CON LETTIERA.
D2	PLATEA PER LO STOCCAGGIO DELLA POLLINA	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	PLATEA CHIUSA SU 3 LATI, IN MURATURA ALTA 2 M, E COPERTURA IN ACCIAIO
D3	MANGIMIFICIO AZIENDALE	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	FOSSA DI SCARICO CEREALI APERTA SOLO PER IL CARICO SCARICO DELLE MATERIE PRIME NELLA FOSSA DA ALTEZZA CONTENUTA MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE EFFETTUATA CON ELEVATORE A TAZZE CHIUSO E PER MEZZO DI COCLEE O DISPOSITIVI CHIUSI MULINO CON ASPIRAZIONE, FILTRAZIONE E REIMMISSIONE IN AMBIENTE DI LAVORO MISCELATORE ORIZZONTALE CHIUSO
D4	SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME E MANGIME	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)		

STABILIMENTO: PANERO MATTEO				
FRONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D5	CAPPE RADIANTI ALIMENTATE A GPL (Potenza termica complessiva pari a 90 kW) – SOLO IN CASO DI ALLEVAMENTO DELLE POLLASTRE	NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)		
D6	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA, A GASOLIO DI POTENZA TERMICA PARI A 65 KW	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)		
D7	SERBATOI GASOLIO	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)		



Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Quadro emissivo

N° totale punti di scarico finale - 2

N° Scarico finale ³	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ⁴	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ⁵	Limiti di emissione
S1	Servizi igienici	saltuario	80 (dato stimato)	Fognatura comunale	Sempre ammessi ai sensi art. 107 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (obbligo di rispetto del disciplinare del gestore della pubblica fognatura)
S2	Acque meteoriche di dilavamento di coperture e piazzali	occasionale	-	Fognatura comunale	Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.

³ Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

⁴ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁵ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Prescrizioni

1. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
3. deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

1. Il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche deve essere messo in atto, così come approvato;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
3. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e/o trattamento proposti nel piano di prevenzione e gestione;
4. le movimentazioni di effluenti zootecnici, combustibili, materie prime e rifiuti non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia e di quelle ricadenti sulle coperture, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Emissioni sonore

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione del Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Narzole (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/09/2004) e sue eventuali varianti.

Prescrizioni

1. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Riesame con valenza di rinnovo

PANERO MATTEO – NARZOLE

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

<u>PREMESSA</u>	2
<u>CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)</u>	3
<u>GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)</u>	4
<u>UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del Gestore)</u>	4
<u>CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del Gestore)</u>	6
<u>CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE</u>	6

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore, con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso l'allevamento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti (Provincia, Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. e Comune sede dell'impianto), secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.



CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero di capi prodotti suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Presenza media di capi suddivisi per categoria	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Disinfettanti contenenti glutaraldeide	Misura diretta	kg/a	-	-	Riepilogo annuale	

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Pollina utilizzata in agricoltura su terreni in disponibilità al gestore IPPC	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro delle fertilizzazioni, dedicato allo scopo, delle quantità e degli appezzamenti sui quali sono distribuiti gli effluenti zootecnici.	Operazioni di utilizzazione agronomica della pollina su terreni in disponibilità al gestore IPPC	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di fertilizzazione	Registro sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni. Dati di <u>riepilogo</u> , circa i terreni utilizzati, da <u>inserire</u> nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari.	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni.
Analisi pollina	Determinazioni analitiche parametri previsti dalla normativa in materia di fertilizzanti	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Lettiere esauste cedute a terzi a titolo di "ammendanti" ai sensi della normativa in materia di fertilizzanti	Annuale	Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. <u>Le analisi sono prescritte limitatamente alle lettiere esauste cedute a terzi a titolo di "ammendanti", ai sensi della normativa in materia di fertilizzanti.</u>

ATTIVITÀ DELL'ACQUA (controlli a carico del Gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
	Misura diretta continua	m ³	Letture misuratori di portata/volume	Misuratore/i di portata/volume	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua <u>complessivamente</u>



	Controllo condizioni operative sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua nelle stalle	Giornaliera	utilizzata per l'intera installazione IPPC. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
		-	Controllo visivo pressione di erogazione	Abbeveratoi dei suini	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzo aziendale di approvvigionamento idrico	Annuale	Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del Gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MW/h	Letture contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni.
Consumo di G.P.L. per riscaldamento	Misura diretta discontinua	litri o mc	-	-		
Consumo di energia termica per riscaldamento	Calcolo sulla base dei consumi	MW/h	-	-		
Consumo di gasolio per utilizzo agronomico effluenti	Misura diretta discontinua	litri o mc	-	-		
Consumo di gasolio per gruppo elettrogeno	Misura diretta discontinua	litri o mc	-	-		
Consumi specifici di energia elettrica e termica	Calcoli sulla base dei consumi	Come da D.M. 29/01/2007	-	-	Annuale	
Efficienza energetica	Controllo funzionamento sensori termici	-	-	Sensori termici	Giornaliera	In caso di anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA



